

ATIAA ASSOCIAZIONE TICINESE ISPETTORI E AGENTI DI ASSICURAZIONE

STATUTO

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE TICINESE ISPETTORI E AGENTI DI ASSICURAZIONE" (ATIAA), detta in seguito "associazione", é stata costituita un'associazione professionale apolitica e aconfessionale ai sensi degli art. 60 e segg.CCS.

Art. 2.

L'attività dell'associazione é limitata al territorio del Cantone Ticino, della Valle Mesolcina, della Valle Calanca e del comune di Campione d'Italia.

Art 3.

Scopi dell'Associazione:

- a) raggruppare gli ispettori ed i consulenti abilitati a compiti di consulenza alla clientela o d'appoggio al servizio esterno, operanti nel campo delle assicurazioni, e casse malati.
- b) migliorare la posizione professionale, giuridica e sociale dei suoi soci, assumere eventualmente a suo carico ogni intervento atto a proteggere gli interessi generali e della professione;
- c) collaborare con le associazioni che operano nei diversi campi delle assicurazioni;
- d) promuovere la formazione professionale, eventualmente in collaborazione con altre associazioni che perseguono gli stessi scopi;
- e) sviluppare il senso dell'etica professionale, stimolare i sentimenti di solidarietà ed incoraggiare le relazioni fra i soci;
- f) combattere la concorrenza sleale nel campo delle assicurazioni, conformemente a quanto previsto nella legislazione federale e cantonale.

II SOCI

Art. 4.

L'Associazione é composta di:

- a) soci attivi
- b) soci onorari
- c) soci sostenitori

Abbreviazioni: AG = Assemblea Generale / CD = Comitato Direttivo)

Art. 5.

Per essere ammessi come **soci attivi** devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) godere dei diritti civili e lavorare al servizio esterno nel campo assicurativo a titolo di occupazione principale da almeno due anni; o essere diplomato AFA.
- b) se straniero, deve avere il domicilio nel territorio giurisdizionale dell'associazione (art.2);
- c) offrire le garanzie sufficienti di competenza ed onorabilità;
- d) impegnarsi a rispettare le disposizioni fondamentali dell'associazione con un lavoro serio, onesto e degno del prestigio che la professione richiede;
- e) essere presentato e raccomandato da almeno due soci attivi.
- f) È possibile derogare la decisione di adesione in base all'art. 21.

Art. 6.

Possono essere eletti soci onorari coloro che si sono adoperati in modo particolarmente proficuo e disinteressato a favore dell'associazione. La nomina é di competenza dell'AG, su proposta del CD.

Art. 7.

Sono ammessi come soci sostenitori coloro che ne fanno richiesta, versando un contributo volontario annuo. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in seno all'AG.

Art. 8.

Sono esclusi dall'associazione gli ispettori, i consulenti o agenti attivi a titolo indipendente.

Art. 9.

L'ammissione o il rifiuto di un candidato sono decisi dal CD. In caso di rifiuto la decisione non deve essere obbligatoriamente motivata. Rimane riservato il diritto dei candidati di interporre ricorso, per iscritto.

Art. 10.

Si perde la qualità di socio:

- a) per decesso;
- b) per inadempienza ai requisiti di cui all'art.5, lettere a) b);
- c) per dimissioni;
- d) per radiazione.

Art. 11.

Le dimissioni vanno notificate per iscritto al CD entro il 30 settembre dell'anno in corso. Il socio dimissionario deve essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 12.

le radiazioni sono decise dal CD nei seguenti casi:

- a) per mancato pagamento della quota sociale entro il termine fissato dal CD;
- b) per aver causato volontariamente un pregiudizio negativo contro gli interessi dell'associazione;
- c) per rifiuto manifesto di sottostare o di non ottemperare alle regole imposte dal presente statuto;
- d) per mancato assolvimento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'associazione.

Art. 13.

Ogni socio che cambia professione ai sensi dell'art.5, lettera a) o che trasferisce il domicilio e zona di lavoro fuori dal territorio giurisdizionale dell'associazione, deve dare immediatamente comunicazione al CD, il quale provvede alla sua radiazione. In mancanza di tale comunicazione, il CD, dopo relativo accertamento, può provvedere d'ufficio alla radiazione.

Art. 14.

Contro le decisioni del CD in materia di radiazioni é data facoltà di ricorso per iscritto all'AG entro trenta giorni dall'avviso di radiazione. La decisione assembleare é inappellabile. Il CD comunica i nominativi dei soci che perdono la qualità di socio, con relativa motivazione, all'AG successiva alla decisione di stralcio.

III ORGANI SOCIALI E DIRETTIVI

Art. 15.

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) la commissione di revisione.

Art. 16.

L'**assemblea generale** é l'autorità suprema dell'associazione ed é composta dai soci attivi e dai soci onorari.

Le sue competenze sono:

- a) approvare gli statuti dell'associazione e le sue modifiche;
- b) approvare i conti annuali e l'attività del CD;
- c) nominare il CD;
- d) nominare il presidente;
- e) nominare la commissione di revisione;
- f) fissare la tassa sociale;
- g) evadere eventuali ricorsi di sua competenza;
- e) sorvegliare sulla conduzione dell'associazione.

Art. 17.

L'AG si riunisce in **seduta ordinaria** una volta all'anno, entro il 31 maggio.

Art. 18.

L'AG si riunisce in **seduta straordinaria**, quando il CD lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci attivi e onorari. Tale richiesta deve essere motivata e formulata per iscritto al CD, il quale deve dar seguito entro sessanta giorni.

Art. 19.

L'AG é convocata dal CD. L'avviso di convocazione, con l'elenco delle trattande, deve essere inviato a tutti i soci almeno 14 giorni prima della data fissata.

Art. 20.

L'AG può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, ad eccezione di quanto previsto all'art. 28 per lo scioglimento dell'associazione.

Hanno diritto di voto solo i soci attivi ed i soci onorari presenti. I soci sostenitori presenti possono essere eventualmente interpellati a titolo consultivo.

L'AG può deliberare solo su soggetti preavvisati dal CD e inclusi nell'ordine del giorno.

Le votazioni sono fatte di regola per alzata di mano; possono avvenire in altro modo se la maggioranza dei soci presenti ne fa esplicita richiesta.

Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità il voto del Presidente é decisivo.

Fanno eccezione le decisioni concernenti gli statuti (art. 27) e lo scioglimento dell'associazione (art. 28).

Il CD é tenuto a rispondere a interpellanze relative al campo di attività dell'associazione formulate da uno o più soci, per iscritto, almeno 10 giorni prima della data dell'AG.

Art. 21.

Il **comitato direttivo** é l'organo che amministra, rappresenta e dirige l'organizzazione.

Esso é composto da un minimo di sette membri eletti tra i soci attivi, per un periodo di tre anni, rieleggibili.

Le sue competenze sono:

- a) nominare, fra i suoi membri, il vicepresidente, il segretario, il cassiere;
- b) compilare il programma annuale;
- c) allestire i bilanci annuali;
- d) convocare l'AG ed eseguire le sue decisioni;
- e) preavvisare all'AG gli oggetti su cui é chiamata a decidere;
- f) proporre all'AG la tassa sociale e le modifiche statutarie;
- g) accettare le ammissioni e le dimissioni dei soci;
- h) proporre all'AG la proclamazione dei soci onorari;
- i) sorvegliare e curare i buoni rapporti interni ed esterni all'associazione;
- l) provvedere alla radiazione dei soci secondo l'art. 12;
- m) intervenire presso i soci che non rispettano i contenuti dello statuto;
- n) possibilità di delegare a uno o più soci compiti speciali nell'interesse dell'associazione.

Art. 22.

Il CD può darsi un regolamento interno per disciplinare la sua attività.

Art. 23.

La **commissione di revisione** é composta da due membri e da un supplente, scelti fra i soci attivi.

Stanno in carica un anno e sono rieleggibili.

Le sue competenze sono:

- a) verificare la parte contabile e finanziaria dei bilanci annuali dell'associazione;
- b) presiedere all'AG con un rapporto scritto sui bilanci annuali;
- c) eventualmente verificare nel corso dell'anno la situazione finanziaria dell'associazione.

IV. QUOTA SOCIALE

Art. 24.

La quota sociale é annua e deve essere pagata nei termini fissati dal CD.

V. ANNO CONTABILE E RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 25.

L'anno contabile dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 26.

L'associazione é vincolata giuridicamente alla firma del presidente o del vice-presidente con quella del segretario o del cassiere.

Art. 27.

Unicamente il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. E' esclusa la responsabilità del singolo socio.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

La revisione totale e parziale del presente statuto, può avvenire soltanto con l'approvazione in maggioranza dei soci attivi, aventi diritto di voto presenti all'AG.

Art. 29.

Lo scioglimento dell'associazione può essere decretato dall'AG unicamente con la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto e con voto favorevole di almeno i 2/3.

Nel caso non fosse raggiunto il quorum del 50%, l'AG deve essere riconvocata nel termine di 15 giorni.

Questa AG potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti sempre restando invariata l'accettazione da parte di almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto presenti.

Art. 30.

Per tutto quanto non é previsto da questo statuto fa stato il CCS.

Art. 31.

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'AG, ed abroga tutti gli statuti precedenti.

Copia dello statuto viene rimessa ad ogni socio.

Approvato dal consiglio direttivo il 25.05.2016.

Approvato dall'assemblea generale il 25.05.2016.

**ATIAA ASSOCIAZIONE TICINESE ISPETTORI
E AGENTI DI ASSICURAZIONE**

Il presidente

Aiello Osvaldo



Segretario

Gemelli Fabio

